



ASSESSORATO AGRICOLTURA, TUTELA FAUNA E FLORA
DIREZIONE 11 - AGRICOLTURA

PIANO OPERATIVO PER L'UTILIZZO ALTERNATIVO
ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
ANNATA 2009-2010
In applicazione del DM n. 5396 del 27.11.2008

INTRODUZIONE

Il Decreto ministeriale n. 5396 del 27.11.2008, in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008 definisce le modalità di applicazione della misura relativa alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Rispetto al passato, la norma consente ad alcune categorie di produttori di essere esonerati dall'obbligo della distillazione: per alcuni l'esonero è totale (coloro che producono meno di 25 hl di vino o vini spumanti di qualità di tipo aromatico e vini spumanti e frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico prodotti a partire da mosti), per altri è possibile un uso alternativo dei sottoprodotti purché autorizzato e svolto sotto controllo. Ulteriori categorie possono essere autorizzate successivamente.

In questa prima fase di applicazione della norma (ossia in assenza delle linee guida ministeriali previste dal DM), l'autorizzazione - sia per le nuove categorie di produttori esonerati sia per l'uso alternativo dei sottoprodotti - è rilasciata dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, previo parere della Regione che riceve le richieste. Successivamente l'autorizzazione all'uso alternativo dei sottoprodotti sarà rilasciata direttamente dalla Regione.

I controlli sui produttori esonerati dall'obbligo della distillazione e che possono destinare i sottoprodotti ad usi alternativi a seguito di ritiro sotto controllo, sono condotti da ICQ - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, che riceve la comunicazione e che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per le verifiche ispettive.

LA SITUAZIONE IN PIEMONTE

Il Piemonte conta 9.300 produttori di vino (annata 2007) per una produzione complessiva di 2.800.000 hl di vino. La ripartizione in classi dimensionali è riportata nella tabella seguente:

Tabella 1 – Aziende vinicole in Piemonte con relative produzioni di uva, vino e sottoprodotti

Classi di volume di vino prodotto	aziende	vino hl	hl/azienda	q uva	q vinacce 15% uva	q vinacce/azienda	q fecce 5% vino	q fecce/azienda
Fino a 25 hl	5.777	52.344	9	74.777	11.217	1,94	2.617	0,45
Da 26 a 100 hl	1.453	77.685	53	110.979	16.647	11,46	3.884	2,67
Da 101 a 200 hl	632	92.218	146	131.740	19.761	31,27	4.611	7,30
Da 201 a 500 hl	742	239.780	323	342.543	51.381	69,25	11.989	16,16
Da 501 a 1000 hl	375	257.816	688	368.309	55.246	147,32	12.891	34,38
Oltre 1000 hl	319	2.089.242	6549	2.984.631	447.695	1.403,43	104.462	327,47
TOTALE	9.298	2.809.085		4.012.979	601.947		140.454	

La quantità di uva trasformata è pari a circa 400.000 tonnellate a cui corrisponde la produzione indicativa di:

- 40.000 t di bucce;
- 20.000 t di vinaccioli;
- 20.000 t di raspi;
- 14.000 t di fecce.

Le aziende dei produttori "biologici" di uva da vino sono circa 300, di cui 158 di uva da vino di qualità (DOC, DOCG) e 140 di uva da vino comune, con una produzione complessiva di 64.650 q di uva destinata a vini e mosti.

ASPETTI GENERALI

Definizioni

Si fanno proprie le definizioni di cui all'articolo 1 del DM n. 5396/08. Relativamente alla definizione di "produttori", in coerenza con le indicazioni dell'articolo 2135 del C.C. la Regione Piemonte li considera tali se esercitano la trasformazione di uve ottenute prevalentemente dalla coltivazione del vigneto aziendale.

La prevalenza delle uve di proprietà è individuata nel 66% in peso sul totale delle uve trasformate, come da indicazioni del PSR della Regione Piemonte 2007-2013 Misura 121.

I sottoprodotti della vinificazione

I sottoprodotti della vinificazione interessati ad un loro utilizzo alternativo alla distillazione sono (artt. 2 e 3):

- a) VINACCE
- b) FECCE

Le vinacce, ossia le bucce degli acini dopo pressatura ed eventuale macerazione, rappresentano circa il 10% in peso dell'uva trasformata (se includiamo anche i vinaccioli si sale al 15% circa). Non essendo avviate alla distillazione si parla di vinacce vergini. Il decreto non parla dei raspi che sono circa un 3-5% in peso dell'uva trasformata e che, per motivi logistici e tecnologici, normalmente non sono parte delle vinacce. Le fecce sono più difficilmente quantificabili, in quanto dipendono dal numero di travasi e dalle pratiche di cantina eseguite (in bibliografia sono riportati dati abbastanza diversi per cui indicativamente possiamo parlare di un 5% del peso del vino prodotto).

I sottoprodotti di vinificazione, al momento del ritiro sotto controllo, devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- a) vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
- b) fecce: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità.

La denaturazione delle fecce non è pratica obbligatoria nel caso in cui esse siano destinate ad usi alternativi alla distillazione (Lettera della Commissione Europea DG AGRI n. 26542 del 3.11.2008).

Aspetti agronomici

In Piemonte, utilizzando i dati della vendemmia 2007, la produzione di uva destinata alla vinificazione è in media pari a 85 q/ha. Questo significa una produzione di circa 13 q di vinacce, 4 q di raspi e circa 3 q di fecce per ogni ettaro di superficie vitata. Complessivamente si tratta di circa 20 q/ha di sottoprodotti.

Questi materiali possono essere impiegati come ammendante e distribuiti sui terreni ad uso agricolo, favorendone un miglioramento della struttura, della dotazione organica e – in parte – della fertilità.

L'uso dei sottoprodotti può essere:

- a) tal quale, ossia tempestivamente dopo il loro ottenimento;
- b) qualora il produttore lo ritenga opportuno e coerente con le proprie scelte gestionali, successivamente ad una fase di compostaggio aziendale che, attraverso alcune reazioni chimico-fisiche, ne migliori le caratteristiche ammendanti e fertilizzanti.

La distribuzione dei sottoprodotti sui terreni agricoli è ammessa fino a un limite massimo di 40 q /ha.

Aspetti ambientali

Le fecce e le vinacce sono generalmente considerate come sottoprodotti dell'industria vinicola, e soddisfano i requisiti previsti dalla definizione di sottoprodotto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Definizione di sottoprodotto e sua rilevanza ambientale

L'art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce come sottoprodotto le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato.

Uso agronomico

In quanto buona pratica agricola coerente con le necessità ambientali e di salute pubblica, i sottoprodotti devono essere interrati. E' fatto divieto di spandimento dei sottoprodotti:

- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;
- tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Produzione di energia

E' possibile un utilizzo delle vinacce come:

- biomassa per alimentare i digestori di impianti di produzione di biogas;
- biomassa combustibile per alimentare la caldaia di impianti di produzione di energia.

Le fecce, allo stato attuale delle conoscenze, non sono idonee ad un uso energetico.

Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (analogamente a: materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da

inquinanti; materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli; sansa di oliva disoleata; liquor nero ottenuto dalle cartiere nella lisciviazione del legno). (Legge 30 dicembre 2008, n. 205)

E' stata richiesta alla Direzione Regionale Ambiente, in data 11 agosto 2009, la verifica della coerenza degli usi alternativi alla distillazione (agronomico, energetico) con la vigente normativa ambientale.

**RITIRO SOTTO CONTROLLO PER USI ALTERNATIVI
ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (Art. 5, commi 1 e 3)**

I Produttori coinvolti

I produttori che possono richiedere l'autorizzazione al ritiro sotto controllo sono indicati nella tabella seguente:

Tabella 2 – Tipologie di produttori sottoposti a ritiro sotto controllo ai sensi del DM n. 5396 del 27.11.2008

	PRODUTTORI	TIPO DI OBBLIGO	NOTE	NORMA
A	25 hl – 100 hl di vino	Ritiro sotto controllo per usi alternativi alla distillazione		Art. 5, comma 1, punto a
	Biologici di uve da vino destinate a vini e mosti			Art. 5, comma 1, punto c
	Con impianti su piccole isole			Art. 5, comma 1, punto b
	Di particolari tipologie di vino		Possibilità per il Ministero di ampliare l'allegato 1 del DM 5396/08 su richiesta dei produttori o loro Associazioni	Art. 5, comma 1, punto d, allegato 1
B	Ulteriori categorie di produttori		Domanda di richiesta dei produttori o loro Associazioni alla Regione che, se motivata e giustificata, è trasmessa al Ministero il quale riconosce tali categorie	Art.5, comma 2

Per i produttori della categoria A, essendo già individuati dal Decreto ministeriale, è sufficiente fare richiesta alla Regione di autorizzazione al ritiro sotto controllo per usi alternativi alla distillazione. A regime l'autorizzazione è concessa dalla Regione stessa, ma per l'annata 2009-2010 è rilasciata dal Ministero. Questi produttori sono tenuti a darne comunicazione a ICQ che provvede ai controlli mediante il Corpo Forestale dello Stato.

I produttori della categoria B, non ancora riconosciuti dal Decreto, devono fare richiesta alla Regione di esonero dalla distillazione motivandone l'onere sproporzionato. Se la Regione la ritiene giustificata e motivata, trasmette la richiesta al Ministero che riconosce a tale categoria di produttori la possibilità di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione destinati ad usi alternativi alla distillazione.

La richiesta al Ministero deve contenere:

- i soggetti coinvolti;
- gli usi alternativi previsti;
- i termini e le modalità di comunicazione agli organismi preposti ai controlli;
- l'Autorità regionale preposta al controllo;
- il rispetto delle disposizioni in materia di salvaguardia ambientale e sanità pubblica.

Gli usi alternativi alla distillazione

Coerentemente con le indicazioni della circolare del Ministero n. 5741 del 31.7.2009, si individuano due usi:

- **L' USO AGRONOMICO** dei sottoprodotti, quale ammendante da distribuire sui terreni nell'ambito dello stesso ciclo produttivo;
- L' utilizzo dei sottoprodotti per la **PRODUZIONE DI ENERGIA** da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tale duplice destinazione è possibile per le VINACCE, in quanto materiale solido, a umidità relativamente bassa, palabile e trasportabile, con potere calorifico. L'uso energetico potrebbe coinvolgere anche i raspi essiccati e i vinaccioli (non contemplati dalla norma).

Per quanto riguarda le FECCE è possibile solamente un loro uso agronomico.

I sottoprodotti possono essere utilizzati tal quali. E' facoltà del produttore sottoporli ad un trattamento, nel caso in cui questo comporti dei vantaggi da un punto di vista ambientale, logistico, economico, energetico.

I sottoprodotti devono essere destinati tempestivamente ai diversi usi alternativi, ossia nel più breve tempo possibile dal momento in cui si rendono disponibili.

I sottoprodotti devono essere scaricati, dal registro aziendale di carico e scarico, il giorno in cui avviene il ritiro sotto controllo per usi alternativi e prima dell'avvio delle operazioni. Nel registro è altresì annotata, nella colonna "descrizione" e nello stesso giorno in cui è effettuata, la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo.

I sottoprodotti destinati ad usi alternativi possono essere trasportati senza necessità di documenti di accompagnamento. Sono comunque scortati dalla copia della comunicazione di cui al successivo allegato A.

ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'ANNATA 2009-2010

Per l'annata 2009-2010, in considerazione dei tempi ristretti di applicazione della norma antecedenti la campagna vendemmiale 2009 e in assenza delle previste linee guida ministeriali, la Regione Piemonte intende operare come segue.

1 - Richiesta di esonero per un'ulteriore categoria di produttori

La Regione Piemonte, su richiesta dei produttori, chiede al Ministero l'esonero dell'obbligo alla distillazione per due ulteriori categorie con le seguenti caratteristiche:

- produttori di vino, in quantità da 101 a 1000 hl, che vinificano prevalentemente uve di proprietà (pari al 66% in peso del totale delle uve trasformate). La richiesta di esonero riguarda sia le vinacce sia le fecce che devono essere utilizzate agronomicamente sui terreni di proprietà. Le sole vinacce possono anche essere destinate ad usi energetici;
- produttori di vino, in quantità oltre i 1000 hl, che vinificano prevalentemente uve di proprietà (pari al 66% in peso del totale delle uve trasformate). La richiesta di esonero riguarda le sole vinacce che devono essere destinate ad usi energetici.

In Piemonte, le dimensioni indicative della prima categoria risultano dalla tabella seguente:

Tabella 3 – Prima categoria di produttori del Piemonte per i quali si richiede l'esonero dall'obbligo della distillazione con relative produzioni di uva, vino e sottoprodotti interessati (classe 101- 1000 hl, dati riferiti al 2007)

Classi di volume di vino prodotto	aziende	vino hl	hl/azienda	q uva	q vinacce 15% uva	q vinacce/azienda	q fecce 5% vino	q fecce/azienda
Da 101 a 200 hl	632	92.218	146	131.740	19.761	31,27	4.611	7,30
Da 201 a 500 hl	742	239.780	323	342.543	51.381	69,25	11.989	16,16
Da 501 a 1000 hl	375	257.816	688	368.309	55.246	147,32	12.891	34,38
TOTALE	1.749	589.814		842.592	126.388		29.491	

Per la prima categoria, la motivazione della richiesta di esonero nasce dall'opportunità di consentire ai piccoli produttori di destinare ad usi alternativi quantitativi relativamente limitati di vinacce e fecce, che possono essere agevolmente utilizzati quale ammendante organico per i terreni di proprietà dell'azienda, con un miglioramento della struttura, della dotazione organica e della fertilità dei suoli nonché con una riduzione dei costi economici ed ambientali per il trasporto dei sottoprodotti.

In Piemonte, le dimensioni indicative della seconda categoria risultano dalla tabella seguente:

Tabella 4 – Seconda categoria di produttori del Piemonte per i quali si richiede l'esonero dall'obbligo della distillazione con relative produzioni di uva, vino e sottoprodotti interessati (classe oltre 1000 hl, dati riferiti al 2007)

Classe di volume di vino prodotto	aziende	vino hl	hl/azienda	q uva	q vinacce 15% uva	q vinacce/azienda
Oltre 1000 hl	319	2.089.242	6549	2.984.631	447.695	1.403,43

Per la seconda categoria, che riguarda i produttori di maggiori dimensioni, si privilegia la destinazione energetica dei sottoprodotti stante le quantità consistenti prodotte da ogni singola azienda che sono maggiormente coerenti con le esigenze di approvvigionamento e alimentazione degli impianti di produzione energetica da fonti alternative. Questo favorisce una valorizzazione economica del sottoprodotto e la creazione di circuiti più stabili di uso delle biomasse a scopo energetico.

In entrambi i casi, gli usi alternativi proposti sono coerenti con una visione moderna e globale della vitivinicoltura, integrata in un sistema socio-economico e territoriale che richiede soluzioni operative ed economiche coerenti con le necessità di una migliore qualità ambientale. In quest'ottica l'onere della obbligatorietà della distillazione appare sproporzionato ai benefici economici ed ambientali ottenibili dagli usi alternativi proposti.

2 – Unificazione della domanda di autorizzazione all'uso alternativo con la comunicazione per i controlli

La Regione Piemonte chiede che la comunicazione a ICQ valga anche come domanda di autorizzazione all'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Questo in considerazione di una necessaria semplificazione amministrativa, dei tempi ristretti precedenti la vendemmia ed al fine di ridurre gli oneri a carico dei produttori.

Il modello di comunicazione (allegato A) è stato predisposto dalla Regione Piemonte, in accordo con l'ICQ di Torino, ed è compatibile con il sistema informativo regionale (Anagrafe unica del Piemonte).

Sarà cura della Regione Piemonte provvedere a raccogliere successivamente, in accordo con l'ICQ di Torino, le comunicazioni ed inserirle nel proprio sistema informativo.

3 – Autorità preposta ai controlli in Piemonte

Sulla base dei dati disponibili per l'annata 2007, i potenziali controlli da eseguire, per classi dimensionali di produttori e calcolati sull'intero universo di ogni classe, sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 5 – Numero dei controlli indicativi da effettuarsi ai sensi del DM n. 5396 del 27.11.2008

	aziende	hl	Controlli 5%
Fino a 25 hl	5.777	52.344	
Da 26 a 100 hl	1.453	77.685	73
Da 101 a 200 hl	632	92.218	32
Da 201 a 500 hl	742	239.780	37
Da 501 a 1000 hl	375	257.816	19
Oltre 1000 hl	319	2.089.242	16
TOTALE	9.298	2.809.085	177

A questi devono aggiungersi circa 15 controlli da effettuare sui produttori "biologici".

Per i produttori della categoria A , l'autorità preposta ai controlli è individuata nell'Ufficio territorialmente competente dell'ICQ, che si avvale del Corpo Forestale dello Stato.

Per i produttori delle due ulteriori categorie, indicate al punto 1 precedente, l'autorità preposta ai controlli è individuata nella Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, che si avvale della collaborazione di altri Enti in un quadro di sinergia operativa regionale.

I controlli sono effettuati secondo quanto previsto dagli articoli 76-80 del Reg. (CE) 555/08 su almeno il 5% delle comunicazioni ricevute.

La comunicazione

La comunicazione del ritiro sotto controllo è inviata, entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni, da tutti i produttori che destinano i sottoprodotti della vinificazione ad un uso alternativo alla distillazione (categorie A e B descritte in precedenza), all'ufficio territorialmente competente dell'ICQ e contiene l'indicazione di:

- natura e quantità dei sottoprodotti;
- luogo in cui sono depositati;
- destinazione finale;
- giorno e ora di inizio delle operazioni destinate a rendere i sottoprodotti inutilizzabili all'uso umano.

Il modello di comunicazione utilizzabile è contenuto nell'allegato A. La comunicazione è inviata tramite telefax (011/5069312) o posta elettronica (icq.torino@politicheagricole.gov.it).

4- Rispondenza dell'intervento alla normativa ambientale

Le modalità suindicate, per un'attuazione dell'intervento coerente con la vigente normativa in materia ambientale e di sanità pubblica , sono state concordate con la Direzione Regionale Ambiente.

**COMUNICAZIONE PER L'USO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE
DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE**
In applicazione del DM n. 5396 del 27.11.2008

**All'Ufficio Periferico
dell'ICQ di TORINO
Via Bertola, 34
10122 TORINO**

IL SOTTOSCRITTO, LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE			
COGNOME		NOME	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
RESIDENZA	INDIRIZZO		
	COMUNE	CAP	PROV.
	TEL.	FAX	
	E-MAIL		

DELLA DITTA (DATI AZIENDALI)

CODICE FISCALE (CUAA)		PARTITA IVA	
DENOMINAZIONE			
FORMA GIURIDICA			
SEDE LEGALE	INDIRIZZO		
	COMUNE	CAP	PROV.
	TEL.	FAX	
	E-MAIL		
	LA SEDE LEGALE È UNITÀ PRODUTTIVA	<input type="checkbox"/> SI'	<input type="checkbox"/> NO

COMUNICA

Che a partire dal giorno _____, per la campagna vendemmiale 2009, effettuerà l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti di vinificazione ottenuti dalla trasformazione dell'uva effettuata presso i propri impianti.

Che la quantità di uva trasformata nella campagna vendemmiale 2009 è pari a _____ q, di cui _____q sono uve di proprietà;

Che la quantità di vino prodotto nell'annata 2009-2010 è prevista pari a _____hl;

L'uso alternativo è :

lo spandimento ad uso agronomico; tale spandimento avviene su superfici agricole, i cui riferimenti catastali sono riportati nel proprio fascicolo aziendale (Anagrafe agricola del Piemonte), ed in quantità non superiori a 40 q/ha.

l'utilizzo per produzione di energia; i sottoprodotti sono conferiti all'impianto di produzione energetica sito in Via _____, Comune di _____.

Il luogo in cui i sottoprodotti sono depositati, identificato con codice ICQ n. __/_____, prima di essere avviati all'uso alternativo alla distillazione, è sito in Via _____, Comune di _____.

Il codice del registro di scarico dei sottoprodotti destinati al ritiro sotto controllo, attribuito da ICQ, è _____ ed il numero progressivo corrispondente all'annotazione della trasmissione della comunicazione nella colonna "descrizione" dello stesso registro è _____.

I sottoprodotti destinati all'utilizzo alternativo alla distillazione sono:

	Quantità (q)	
	USO AGRONOMICO	USO ENERGETICO
VINACCE		
FECCE		

Io sottoscritto,

dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

mi impegno a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l'accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa all'intervento, agli Organi incaricati dei controlli.

Luogo e data _____

Firma _____
(per esteso e leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", e saranno utilizzati per fini istituzionali dalla pubblica amministrazione.

Si dichiara inoltre di ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

Si allega la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.